

W ALL INCLUSIVE **unità abitativa** Termini e condizioni

Webins[®]
La polizza viaggio sul web

ALL INCLUSIVE- unità abitativa, polizza assicurata da ERGO Assicurazioni, offre garanzie adatte per le vacanze che prevedono il pernottamento in singole unità abitative.

Oltre alla Garanzia Annullamento della locazione, la polizza include prestazioni di assistenza in caso di malattia o infortunio durante il soggiorno, spese mediche con un massimale di € 1.000,00 pp. in Italia, € 10.000,00 in Europa e € 50.000 per il Mondo. Completa la polizza la Garanzia Bagaglio e il rimborso dei giorni di vacanza perduti in caso di interruzione della vacanza per gravi motivi.

Modalità operativa:

La polizza deve essere emessa contestualmente alla sottoscrizione del contratto di viaggio e inclusa nell'offerta dei servizi Turistici. Il premio non deve essere pertanto esposto nel contratto di viaggio.

Limiti di età: 90 anni

Validità Territoriale: Mondo

Durata: 60 giorni

Ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni, esclusioni, franchigie e termini di denuncia sinistrali. Vi invitiamo a leggere con attenzione limiti comuni e specifici riportati nelle condizioni di Assicurazione.

> Assistenza in viaggio:

Centrale Operativa 24h su 24h

☎ Tel: +39 02 3030 0005 (opzione 1)

In caso di assistenza in viaggio è obbligatorio rivolgersi alla Centrale operativa prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale.

> Per denunciare un sinistro:

• **Ufficio Sinistri: per sinistri già aperti**

☎ Telefono: +39 02 0062 0261 (opzione 4)

✉ mail: claims@ergoassicurazioneviaggi.it

• **Per aprire Sinistro**

☎ Telefono +39 02 0062 0261 (opzione 3)

ERGO
Assicurazione Viaggi



Estensione Garanzie al Covid-19

La copertura assicurativa allegata si intende operante anche per i casi di **annullamento** ed **interruzione viaggio** riconducibili a Covid-19.

Sono altresì operative tutte le prestazioni e garanzie indicate nelle sezioni **Assistenza** e **Spese Mediche** anche in caso di contagio da Covid-19 dell'Assicurato.

Alcuni esempi pratici, atti a meglio illustrare l'applicazione della copertura al Covid-19:

È prevista copertura assicurativa nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di intraprendere il viaggio o debba interromperlo:

- a) Perché gli viene riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5°C, anche in presenza di un test successivo negativo al Covid-19;
- b) Perché l'Assicurato è risultato positivo al Covid-19 anche in assenza di sintomi e febbre;
- c) Perché l'Assicurato presenta i sintomi del Covid-19 refertati dal medico di base;
- d) Perché un familiare (così come definito in Polizza) dell'Assicurato si sono ammalati di Covid-19 ed è necessaria la presenza a casa dell'Assicurato;
- e) Perché il compagno di viaggio dell'Assicurato si è ammalato di Covid-19 e il viaggio non può essere intrapreso.

È altresì prevista la copertura assicurativa in caso di quarantena dell'assicurato di un compagno di viaggio per ordine del Governo o di una Autorità pubblica in base al sospetto che l'assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto ad una malattia contagiosa (inclusa l'infezione da Covid19). La necessità di essere soggetti a quarantena dovrà essere adeguatamente comprovata da documentazioni ufficiali emesse dalle Autorità che ne hanno disposto l'esecuzione.

La copertura assicurativa non opera in caso di quarantena che si applichi in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una popolazione o area geografica o che si applichi nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

La copertura assicurativa non opera altresì se l'assicurato non può o non vuole intraprendere il viaggio perché preoccupato – anche come paziente a rischio – di un contagio anche a causa di un numero crescente di casi nel luogo di vacanza o di destinazione del viaggio.

In caso di lockdown, chiusura dei confini o restrizioni che limitino la libertà di movimento dei cittadini italiani, la polizza non avrà effetto sui viaggi eventualmente cancellati, per i quali sarà l'Autorità a dover prevedere idonee forme di indennizzo dei servizi pagati e non usufruiti.

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle suindicate estensioni, fanno fede le garanzie, le prestazioni, i limiti e le esclusioni indicati nel certificato assicurativo allegato.

TERMINI E CONDIZIONI

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE CONTENUTE NELLA POLIZZA WI ALL INCLUSIVE UNITA' ABITATIVA

Di seguito sono elencate le garanzie operanti in favore dell'Assicurato e le somme assicurate.
Si rammenta che i dettagli di ogni singola garanzia operante sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione allegata, delle quali la presente Tabella costituisce parte integrante.

Viaggio singolo della durata massima di 60 giorni.

		MASSIMALI	FRANCHIGIE
		Livello di copertura	
Sezione Garanzie di assicurazione / Prestazioni		WI ALL INCLUSIVE	
A1	Annullamento viaggio Unità abitativa	Inclusa	vedi condizioni
	Per Persona	€ 2.000,00	
	Per evento	€ 10.000,00	
B	Interruzione Viaggio	Inclusa	NO Franchigia
	Per Persona	€ 2.000,00	
	Per evento	€ 10.000,00	
C	Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche	Inclusa	€ 50,00
	Italia	€ 1.000,00	
	Europa	€ 10.000,00	
	Mondo	€ 50.000,00	
	Sottolimito: Spese mediche e farmaceutiche	€ 350,00	
	Sottolimito: Spese odontoiatriche urgenti	€ 150,00	
	Sottolimito: Presidi e strumentazioni (es. stampelle, etc)	€ 150,00	
D	Assistenza in viaggio	Inclusa	NO Franchigia
	Consulenza medica telefonica	costi effettivi	
	Segnalazione di un medico specialista	costi effettivi	
	Invio di un medico o ambulanza	250,00 €	
	Trasporto/Rientro sanitario	Illimitato	
	Rientro dell'assicurato convalescente	€ 1.500,00	
	Rientro compagni di viaggio	€ 500,00	
	Ricongiungimento familiare	€ 750,00	
	Rientro anticipato	€ 750,00	
	Prolungamento del soggiorno	€ 100 al giorno max 3 gg	
	Rimborso Spese Legali	€ 3.000,00	
	Rimpatrio salma	Illimitato	
	Assistenza domiciliare	€ 150,00	
	Ricerca Salvataggio e Recupero	€ 1.000,00	
	Spese telefoniche verso Centrale Operativa	costi documentati	
	Interprete a disposizione all'estero	€ 300,00	
	Anticipo spese di prima necessità	1000	
	Trasmissione messaggi urgenti	costi effettivi	
	Invio di medicinali urgenti	costi effettivi di invio	
E	Bagaglio. Danni da smarrimento e danneggiamento	Inclusa	NO Franchigia
	Italia	€ 500,00	
	Estero	€ 500,00	
	Sottolimito: Spese di prima necessità	€ 120,00	
	Sottolimito: Rifacimento documenti	€ 80,00	
	Sottolimito: Limite singolo oggetto	€ 120,00	
Garanzie Aggiuntive Covid - 19		Inclusa	NO Franchigia
Prolungamento soggiorno in caso di Quarantena		€ 75,00 - max 14 gg	
Maggiori spese per il rientro post Quarantena		incluse	
Italia		€ 500,00	
Estero		€ 1.000,00	

Assicurazione Viaggi

Documento informativo sul prodotto assicurativo

Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG, Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS n°1.00071

Prodotto: B&T MBA

Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).

Qualora siano presenti prestazioni opzionali, esse operano solo se stipulate specificatamente.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto è un'assicurazione di viaggio offerta da B&T INSURANCE SERVICE che ha lo scopo di fornire la tutela rispetto all'annullamento al viaggio, interruzione, alle spese mediche, alla necessità di assistenza in viaggio e alle problematiche connesse ai bagagli.



Che cosa è assicurato?

Indennizzo per la rinuncia al viaggio a seguito del verificarsi dei seguenti eventi:

- ✓ Malattia, ricovero, infortunio, morte.
- ✓ Danni materiali straordinari e imprevedibili all'abitazione che necessino della presenza dell'Interessato.
- ✓ Perdita dell'impiego per difficoltà del datore di lavoro o nuova assunzione.
- ✓ Nomina o convocazione dell'Assicurato, a Giurato, Testimone o Giudice Popolare in Tribunale.
- ✓ Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza per incidente o guasto lungo il tragitto.
- ✓ Variazione della data degli esami universitari o di abilitazione all'esercizio della professione o di partecipazione a concorsi pubblici.

Massimale: € 2.000 per persona e € 10.000 per evento

Scoperto del 20% (non si applica in caso di morte o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni).

Interruzione viaggio:

- ✓ Rientro per motivi di salute.
- ✓ Rientro per decesso.
- ✓ Ricovero
- ✓ Danni materiali

Massimale: € 2.000 per persona e € 10.000 per evento

Nessuna franchigia

Rimborso delle spese mediche o assistenziali in caso di:

- ✓ Malattia imprevedibile che preveda una terapia non procrastinabile.
- ✓ Infortunio.
- ✓ Ricovero ospedaliero.

Massimale: € 1.000 in Italia, € 10.000 Europa, € 50.000 Mondo
Fino ad un massimo di 30 gg dal verificarsi del sinistro).

Sublimite per farmaci: € 350.

Sublimite per cure dentarie urgenti: € 150.

Sublimite per presidi e strumentazione: € 150.

Viene applicata una franchigia di € 50.

Assistenza in viaggio:

- ✓ Consulenza medica telefonica.
- ✓ Segnalazione di medico specialista.
- ✓ Invio di un medico o ambulanza
Massimale: € 250
- ✓ Trasporto/Rientro sanitario (no limiti di spesa).
- ✓ Rientro del convalescente.
Massimale: fino a € 1.500.
- ✓ Rientro anticipato.
Massimale: fino a € 750.
- ✓ Rientro dei compagni di viaggio.
Massimale: fino a € 500.



Che cosa non è assicurato?

La polizza non copre le seguenti esclusioni comuni:

- ✗ Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione.
- ✗ Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
- ✗ Condotte illecite o dolose (compiute e tentate) o caratterizzate da incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
- ✗ Malattie preesistenti e croniche.
- ✗ Malattie mentali, stati d'ansia, stress, depressione, disturbi psichici, nevrosi, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura.
- ✗ Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti.
- ✗ Intossicazioni, malattie ed infortuni da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
- ✗ Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto per incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (il neonato di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
- ✗ Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose o svolte a titolo professionale.
- ✗ Missioni/viaggi di lavoro con attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'uso di strumenti e macchinari meccanici o industriali.
- ✗ Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
- ✗ Caccia, possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
- ✗ Viaggi per trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi, eliminazione o correzione di difetti e malformazioni fisiche preesistenti alla stipula della polizza.
- ✗ Viaggi in Paesi sotto embargo o sanzioni internazionali o in zone sconsigliate dal Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o con situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
- ✗ Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo, anche con ordigni nucleari o chimici.

- ✓ Prolungamento soggiorno.
Massimale: fino a € 100 per un massimo di 3 gg.
- ✓ Rimborso spese legali.
Massimale: € 3.000
- ✓ Assistenza domiciliare.
Massimale: € 150
- ✓ Interprete all'estero.
Massimale: € 300
- ✓ Assistenza domiciliare.
Massimale: € 150
- ✓ Anticipo spese di prima necessità.
Massimale: € 1.000
- ✓ Anticipo cauzione penale all'estero.
Massimale: € 300
- ✓ Invio medicinali urgenti.
- ✓ Ricongiungimento familiare.
Massimale: fino a € 750.
- ✓ Rimpatrio della salma (no limiti di spesa).
- ✓ Ricerca, salvataggio e recupero.
Massimale: € 1.000.
- ✓ Rimborso spese telefoniche.
- ✓ Trasmissione messaggi.

Assicurazione bagaglio:

- ✓ Furto, scippo o rapina.
 - ✓ Smarrimento o danneggiamento.
 - ✓ Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per viaggi di andata)
- Massimale di € 500. Limite di € 120 per oggetto.

Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).

- ✗ Eventi legati a fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o a contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o a qualsiasi danno ambientale.
- ✗ Catastrofi naturali.
- ✗ Quarantena. Pandemia (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l'esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta dall'Assicurato e manifestatasi durante il viaggio.

Le caratteristiche di ciascuna copertura possono prevedere l'applicazione di ulteriori esclusioni: la invitiamo perciò a consultare attentamente la documentazione contrattuale per una verifica completa.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura è sempre soggetta a criteri di ammissibilità.
- ! Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia e se non ha capacità giuridica.
- ! L'Assicurato deve avere età inferiore a 90 anni.
- ! La copertura opera fino ad un massimo di 60 giorni per viaggio.
- ! La Società non è obbligata al risarcimento in caso di Dolo o Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.
- ! La copertura non opera in caso di mancato preventivo contatto con la Centrale Operativa per l'organizzazione e autorizzazione alle prestazioni oggetto della Polizza.

Per ciascuna garanzia fornita sono previste delle limitazioni della copertura: legga con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi a ciascuna copertura.



Dove vale la copertura?

Le garanzie della Polizza sono valide per la destinazione e la durata prescelta ed identificata nei documenti di viaggio.



Che obblighi ho?

Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare la Società di variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa della Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare la Società se ha sottoscritto un'altra copertura assicurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio va corrisposto secondo le modalità e gli strumenti concordate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide:

- Per tutte le garanzie (ad eccezione dell'Annullamento); dalle ore e dal giorno indicati nel documento di viaggio, con estensione fino ad un massimo di 5 gg in caso di rientro ritardato per cause non dipendenti dall'Assicurato
- Per la garanzia annullamento: dal momento della prenotazione del viaggio fino all'utilizzo del primo servizio contrattualmente convenuto.



Come posso disdire la polizza?

Questa polizza non prevede la possibilità di disdetta.

Definizioni (Glossario)

Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.

Acquisti di Prima Necessità: si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto o occhiali da vista, medicinali salvavita).

Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale ha aderito al contratto assicurativo e dal quale avverrà il rientro entro il periodo prenotato.

Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i sul contratto di viaggio beneficiari della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in Italia, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Bagaglio: effetti personali, attrezzature sportive, regali e ricordi del viaggio ad uso personale e di proprietà dell'Assicurato.

Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.

Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l'Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.

Contraente: la persona fisica o giuridica, che stipula la convezione assicurativa in nome e per conto dei propri clienti che aderiscono alla stessa.

Contratto: il contratto di assicurazione, acquistato e sottoscritto dal Contraente, contenente il Set Informativo.

Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolga la propria attività o che abbia i propri interessi economici in Italia.

EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera.

ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG

Estero: tutti i Paesi al di fuori dall'Italia, Repubblica di San Marino e Stato di Città del Vaticano.

Europa e Bacino del Mediterraneo: il territorio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia).

Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.

Fallimento del fornitore di servizi: il fornitore di servizi diviene insolvente o viene nominato un curatore, ed è impossibilitato a fornire i servizi concordati.

Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell'Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell'Assicurato).

Fornitore di servizi: la società che possiede e opera i servizi indicati alla voce Servizio

Furto: il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: copertura o prestazione – differente dall'assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all'Assicurato.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all'assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Italia: tutto il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Malattia: ogni obiettivamente alterazione dello stato di salute.

Malattia preesistente: situazione patologica cronica di alterazione dello stato di salute, anche a carattere evolutivo, di cui l'Assicurato sia a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio.

Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.

Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri e con orario, itinerario, frequenza e tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località. Pertanto, sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visite turistiche.

Mondo: tutti i Paesi e i relativi territori.

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.

Property Irregularity Report (P.I.R.): documento di denuncia attestante il danno arrecato, fornito dalla Compagnia Aerea o dal soggetto avente in custodia o deposito il bagaglio.

Pro Rata Temporis: "in proporzione al tempo", indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.

Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa, alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto. E' esclusa dalla copertura assicurativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.

Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Scoperto: la parte dell'ammontare dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato come stabilito nel Certificato Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza.

Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società: l'Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG.

Valore corrente: per tale s'intende il valore a nuovo di cosa della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.

Valore materiale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.

Viaggio: il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento di almeno 20km dal luogo di residenza.

Condizioni Generali di Assicurazione

Disposizioni Generali

Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG.

1. Persone assicurate

Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate in Italia nell'EEA, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel documento di viaggio. Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza.

2. Validità

L'assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici offerti dal Contraente, fino ad un massimo di 60 giorni.

3. Decorrenza e durata del contratto

La polizza:

- deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio;
- deve essere stipulata per l'intera durata del viaggio;
- è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di viaggio;
- ha validità temporale coincidente con il viaggio come indicato in apposito documento di viaggio;
- si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data programmata del viaggio venga ritardata per cause non dipendenti dall'Assicurato, ma sino ad un massimo di 5 giorni.

4. Premio

Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.

5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione;
- Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
- Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
- Malattie pre-esistenti, ovvero le malattie che siano l'espressione diretta di situazioni patologiche e/o recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della polizza, e/o che abbiano determinato trattamenti, cure o ricoveri o che siano state diagnosticate antecedentemente alla stipula del contratto (ad eccezione del decesso)
- Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
- Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza.
- Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
- Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato.
- Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking (dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare automobilistiche, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenamenti e prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme.
- Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
- Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.
- Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
- Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
- Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate.
- Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
- Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
- Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
- Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
- Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
- Quarantena. Pandemia (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l'esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche relative a infezione da Covid 19 contratta dall'Assicurato e manifestatasi durante il viaggio.

6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Manleva

- Dolo e colpa grave dell'Assicurato: la Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali, Nazionali o Estere;
 - errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell'esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in tutto o in parte l'utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti imputabili allo stesso;
 - rifiutare l'esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie.
- Gli spostamenti organizzati dalla Società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato.
- Per gli importi a titolo di anticipo, l'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
- Clausola Sanzioni ed Embargo:** la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale preposto, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.

7. Limite di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie dei prodotti o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.

8. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Società secondo le modalità previste nel presente contratto.

Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell'art. 1914, comma 1°, del Codice Civile.

L'Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione Obblighi dell'Assicurato.

9. Diritto di rivalsa

Alla Società spetta, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, diritto di surrogazione verso i terzi responsabili.

10. Aggravamento /Diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Clausola "Zone di Guerra" – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:

qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:

- a) i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:
- Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
 - Spese Mediche: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
 - Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali.
- Inoltre, viene istituito un limite di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
- b) In caso l'Assicurato sia già partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade.

Clausola Covid19 - La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 – comporti l'interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell'assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza.

Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.

11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'assistenza o all'indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

12. Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in due anni dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, all'assistenza e/o all'indennizzo.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro quest'ultimo l'azione giudiziaria.

13. Modifiche dell'assicurazione, clausole o accordi particolari. Forma delle comunicazioni dell'Assicurato

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni che l'Assicurato è tenuto a fare, per essere valide, devono essere inviate con lettera raccomandata A.R. alla Società.

14. Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato:

- deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile;
- si impegna a richiedere l'indennizzo, in via preliminare, agli altri assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione, se necessaria, di quanto pagato dagli altri assicuratori preventivamente escussi.

15. Operatività assicurativa

L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.

16. Regime Fiscale

Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute – le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.

17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Condizioni Particolari di Assicurazione**❖ Annullamento Viaggio**

Condizioni particolari

La garanzia decorre dal giorno della prenotazione dei servizi turistici fino al giorno della partenza compreso e termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato.

1. Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza l'Assicurato fino a concorrenza del massimale indicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli eventi indicati in seguito se:

- l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del viaggio;
- è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato intraprendere il viaggio.

2. Massimale assicurato

Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al massimale indicato in polizza

Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch'esso coperto da assicurazione, a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale assicurato.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.

3. Scoperto di garanzia

La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:

- nessuno scoperto in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.
- Con uno scoperto del 20% a carico dell'Assicurato in tutti gli altri casi.

In ogni caso, qualora l'Assicurato non consenta alla Società di inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di certificare le reali condizioni dell'Assicurato, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno scoperto aggiuntivo del 30%.

4. Eventi assicurati

La garanzia opera a favore dell'Assicurato per i seguenti eventi:

- Decesso dell'Assicurato e delle persone collegate;
- Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell'Assicurato e delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da giustificare la cancellazione del viaggio;
- danni materiali all'abitazione o alla sede di Impresa dell'Assicurato o dell'unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell'Interessato;
- perdita dell'impiego a seguito di licenziamento impreveduto dell'Assicurato per difficoltà del datore di lavoro;
- assunzione al lavoro se l'Assicurato era alla ricerca di un lavoro allorché il viaggio è stato prenotato;
- citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in qualità di giudice popolare o testimone dell'Assicurato o di un compagno di viaggio;

- g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di trasporto dell'Assicurato;
 h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell'Assicurato o del familiare in viaggio o del compagno di viaggio (in caso di unità abitativa la definizione di Compagno di Viaggio è estesa a tutti gli occupanti la medesima unità abitativa)

5. Persone collegate all'Assicurato

Sono considerate persone collegate all'Assicurato:

- a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela;
 b) tutti gli iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso;
 c) socio/contitolare dell'azienda o dello studio associato.

6. Criteri di Liquidazione

La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate risultanti dai documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell'operatore turistico, nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

7. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni

Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l'assicurazione non è operante:

- a) se il medico designato dalla Società non conferma l'invalidità a viaggiare;
 b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti;
 c) se il licenziamento è dovuto a "giusta causa";
 d) in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di trasporto che l'Assicurato utilizza per recarsi al luogo di partenza, se l'evento è dovuto alla vetustà del mezzo e quest'ultimo ha più di otto anni;
 e) tasse ed oneri dei servizi prenotati.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi turistici il cui regolamento di penale preveda una penale pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque prima del 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa).

Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni nelle Condizioni Generali.

La presente garanzia non è cumulabile con la garanzia " Interruzione Viaggio.

❖ Interruzione Viaggio

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti previsti alla Tabella dei capitali assicurati allegata alla presente polizza, la quota di soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio a seguito dell'interruzione del viaggio o soggiorno prenotati che sia conseguenza di circostanze involontarie ed imprevedibili al momento della sottoscrizione della polizza, determinate da:

- 1.1 Rientro sanitario dell'Assicurato, di un suo familiare o di un Compagno di viaggio per motivi di salute;
 1.2 Rientro per decesso dei familiari o del Compagno di viaggio, a seguito di decesso dell'assicurato durante il viaggio. In questo caso il rimborso viene riconosciuto agli eredi legittimi e/o testamentari;
 1.3 Ricovero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi o decesso di un familiare o dell'unico socio o contitolare dell'attività di impresa dell'assicurato o del Compagno di viaggio;
 1.4 Danni materiali all'abitazione o alla sede di Impresa dell'Assicurato o dell'unico Compagno di Viaggio, a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali di natura straordinaria e imprevedibile, di gravità tale da rendere necessaria la presenza dell'Assicurato;

Art. 2 - Validità ed operatività della garanzia

2.1 La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio, una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato, ed è operativa fino al termine del viaggio stesso.

2.2 In caso di necessità di interruzione del soggiorno per motivi di ordine medico la garanzia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Centrale operativa di Assistenza della Società, contattabile 24 ore su 24 al numero +39 02 30.30.00.05

Art. 3 - Criteri di liquidazione

3.1 La Società rimborsa la sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli di viaggio ed i costi di gestione pratica ed assicurativi) a partire dalla data di rientro. Ai fini del calcolo della quota si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

3.2 Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

3.3 Qualora l'assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante, oltre che per l'assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.

3.4 Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.

4. Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)

La Società non riconosce indennizzi:

- a. Per le prestazioni di cui agli artt. 1.1, 1.2 e 1.3 in mancanza di preventivo contatto con la Centrale Operativa di assistenza;
 b. Per interruzione del viaggio a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati;
 c. Per interruzione del viaggio dovuta a eventi tellurici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, naturali, epidemie, o dal pericolo che tali eventi si manifestino.

Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Per interruzione del viaggio a seguito di quanto previsto ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 l'Assicurato deve preventivamente contattare la Centrale operativa di Assistenza al numero

+39.02.30.30.00.05

comunicando il numero di polizza, nome e cognome degli assicurati che devono interrompere il viaggio o soggiorno e motivo della richiesta.

Per interruzione del viaggio a seguito di quanto previsto al punto 1.4 l'Assicurato dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- l'estratto conto del viaggio ed altri documenti comprovanti i motivi dell'interruzione del viaggio/noleggio/locazione;
- codice IBAN.

La presente garanzia non è cumulabile con la garanzia "Annullamento Viaggio".

❖ Rimborso Spese Mediche

Condizioni particolari

1. Oggetto dell'assicurazione

In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva e/o l'inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante il periodo di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite del massimale indicato in polizza, le spese mediche, accertate e documentate, sostenute dall'Assicurato.

Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.

2. Spese mediche durante il viaggio

La Società rimborsa le spese mediche sostenute all'estero o in Italia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale - per le cure eseguite o prescritte da medici fino ad un massimale di € 1.000 in Italia, € 10.000 in Europa e € 50.000 nel Mondo per assicurato e per periodo assicurativo e fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, fatti salvi i sub-limiti sotto indicati:

- a) farmaci prescritti dal medico curante in loco, purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un massimo di € 350 per periodo assicurativo;
- b) cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità dentale, fino alla concorrenza del massimale di € 150 per periodo assicurativo;
- c) presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una malattia occorsi durante il viaggio, fino alla concorrenza del massimale di € 150 per periodo assicurativo.

3. Franchigia

Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 50.

4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni

Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l'assicurazione non è operante:

- a) malattie preesistenti, cioè malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche;
- b) cure che costituivano lo scopo del viaggio;
- c) cure prescritte dal medico, note all'Assicurato fin dalla partenza, da praticare durante il viaggio (es. dialisi);
- d) peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili all'inizio del viaggio;
- e) acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la vista;
- f) agopuntura, fanghi e massaggi;
- g) assistenza domiciliare;
- h) trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
- i) qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
- j) spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie e che superano il livello usuale del paese estero per tali spese. In questo caso la Società può ridurre l'indennizzo alle spese normalmente sostenute in casi simili.

❖ Assistenza in viaggio

Condizioni particolari

1. Oggetto dell'assicurazione

La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale Operativa nel caso in cui l'Assicurato necessiti di supporto, sanitario e non, durante il viaggio.

2. Prestazioni

Consulenza medica telefonica

La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima che durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un medico, in lingua italiana.

Segnalazione di un medico specialista

Qualora l'Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la Centrale Operativa provvede a contattare il medico specialista e a metterlo a disposizione dell'Assicurato. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo i massimali Spese Mediche di cui al paragrafo precedente.

Invio di un medico o di una autoambulanza

Qualora l'Assicurato necessiti di una visita medica domiciliare, previa consultazione con i propri medici, la Centrale Operativa organizza l'invio del medico a domicilio e – in caso di necessità e dietro indicazione dello stesso – l'invio di autoambulanza per il trasferimento verso il centro medico idoneo più vicino. I costi del trasporto sono a carico della Società fino ad un massimale di € 250.

Invio di medicinali urgenti

Qualora l'Assicurato non possa disporre per motivi imprevisi di medicinali registrati in Italia e indispensabili al suo stato di salute, la Centrale Operativa provvederà, nel rispetto delle norme che regolano l'acquisto e il trasporto dei medicinali, a fargli pervenire detti medicinali.

L'Assicurato deve rimborsare il costo dei medicinali entro 30 giorni dalla richiesta.

Interprete a disposizione all'Estero

In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria all'Estero, la Società mette a disposizione un interprete nei Paesi ove esistano propri corrispondenti e fino al costo di € 300.

Rimborso Spese Legali

La Società assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa e fatte salve le esclusioni di polizza fino alla concorrenza di un massimale di € 3.000.

Sono incluse le spese per:

- a) Spese per intervento legale;
- b) Spese peritali;
- c) Spese di giudizio nel processo penale.

Sono escluse le spese per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- b) gli oneri fiscali;
- c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l'assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l'ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore);
- d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato;
- f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
- g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
- h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
- i) le spese per controversie nei confronti della Società;
- j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto);
- k) le tasse di registro;
- l) relativi a morosità in contratti di locazione;
- m) derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall'assicurato;
- n) relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
- o) aventi ad oggetto questioni relative all'applicazione dell'art. 2114 c.c. ("Previdenza ed assistenza obbligatorie") e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici;
- p) relativi ad eventi già esclusi nelle Esclusioni Generali del seguente contratto.

Anticipo cauzione penale all'Estero

Qualora l'Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di tipo penale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura colposa, la Società si impegna ad anticipare, previa presentazione di opportuna garanzia bancaria, le spese a titolo di cauzione per consentirne la liberazione fino alla concorrenza di un massimale di € 10.000.

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

Trasporto/Rientro sanitario

Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la Centrale Operativa organizza senza limiti di spesa il rientro sanitario dell'Assicurato, al luogo di residenza o all'istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.

Rientro del convalescente

Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, qualora l'Assicurato non sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa organizza tenendo a proprio carico i costi fino a € 1.500 il rientro dell'Assicurato, al luogo di residenza o all'istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rientro.

Rientro anticipato

In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di un familiare dell'Assicurato durante il viaggio di quest'ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato e dei familiari in viaggio tenendo a suo carico i costi fino a € 750.

Rientro compagni di viaggio

In caso di:

- decesso di un compagno di viaggio,
- decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per persone minorenni o diversamente abili) dell'unico compagno di viaggio o di un suo familiare, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato, dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, tenendo a suo carico i costi fino a € 500.

Prolungamento soggiorno

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico), a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali) o – in deroga a quanto previsto all'art. 5 *Esclusioni comuni – par. 1* - a seguito di quarantena che riguardi l'Assicurato stesso o un compagno di viaggio, disposta dal Governo locale o delle Autorità pubbliche locali (e adeguatamente documentata) in base al sospetto che l'assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto ad una malattia contagiosa (inclusa l'infezione da Covid19).

La Società rimborsa:

- a) le spese di prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima colazione) per l'assicurato e per un compagno di viaggio (purché assicurato), fino ad un massimo di € 75 al giorno, per un massimo di 14 giorni.
- b) i maggiori costi sostenuti per il biglietto di rientro se l'Assicurato si trova nell'impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, fino ad un massimo di € 500 in Italia e € 1.000 all'Estero. La garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l'assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

La presente garanzia non trova applicazione in caso di crociere.

Ricongiungimento familiare

In caso di decesso dell'Assicurato o di ricovero dello stesso con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone minorenni o diversamente abili), la Centrale Operativa organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo familiare per recarsi presso l'Assicurato e terrà a proprio carico il costo del mezzo di trasporto e del soggiorno fino a € 750.

Rimpatrio della salma

In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme internazionali in materia, il rimpatrio della salma con trasporto nel luogo di sepoltura senza limiti di spesa.

Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione.

Ricerca, salvataggio e recupero

Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero dell'Assicurato in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi delle stesse fino alla concorrenza di un massimale di € 1.000.

Assistenza Domiciliare dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato, una volta rientrato dal viaggio, necessiti di ulteriore assistenza presso il proprio domicilio, la Società organizza l'erogazione dei servizi richiesti e sostiene i costi delle stesse fino alla concorrenza di un massimale di € 150.

Anticipo spese di prima necessità

In caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei propri effetti personali, qualora necessario e se espressamente richiesto dall'Assicurato, la Società si impegna ad anticipare, previa presentazione di opportuna garanzia, le spese di prima necessità fino alla concorrenza di un massimale di € 1.000.

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

Rimborso Spese Telefoniche

La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se documentati, sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in occasione della richiesta di assistenza.

Trasmissione Messaggi

Qualora l'Assicurato debba modificare il programma di viaggio o subisca un'improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si attiverà per informare, su richiesta del medesimo, i familiari e il datore di lavoro.

❖ Assicurazione Bagaglio

Condizioni particolari

1. Oggetto dell'assicurazione

La Società rimborsa l'Assicurato a seguito dei sottostanti eventi occorsi durante il viaggio al bagaglio dello stesso: •

Furto, scippo, rapina;

- Danneggiamento a carico del Vettore, smarrimento a carico del Vettore;
- Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).

2. Massimale assicurato

La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di € 500.

3. Criteri di indennizzo e sub-limiti

In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:

- In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto dei beni coinvolti nel sinistro:
 - a) la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo forfettario che comunque non può eccedere la somma di € 150.
- In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto:
 - a) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, rubati o smarriti.
 - b) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose danneggiate.
 - c) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto.
 - d) Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il costo richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei duplicati fino ad un massimale di € 80 per persona.
 - e) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, fino ad un massimo di € 120 per acquisti di prima necessità (garanzia valida solo per il viaggio di andata).
 - f) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma assicurata o degli specifici sub-limiti indicati.
 - g) In ogni caso fino ad un massimo di € 120 per oggetto.

4. Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni Comuni

Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati presso le competenti Autorità locali.

Inoltre l'assicurazione esclude la copertura per:

- a) eventi causati da dolo, colpa grave o incuria dell'Assicurato;
- b) eventi per cui l'Assicurato risulti non avere fatto il possibile per evitare o limitare il danno (ex art. 1914 CC);
- c) In caso di furto avvenuto all'interno del veicolo o del domicilio di soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata evidente effrazione;

- d) eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti);
- e) beni confiscati;
- f) beni non catalogabili come "merci trasportate";
- g) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua forma;
- h) gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d'oro, di platino o argento;
- i) strumenti professionali di qualsiasi genere;
- j) equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell'accadimento dell'evento;
- k) occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi;
- l) perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi dell'Assicurato;
- m) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione;
- n) qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- o) gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in assenza di PIR (Property Irregularity Report);
- p) rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini.
- q) per gli "Acquisti di Prima Necessità": beni e oggetti che non rientrano nella suddetta definizione;
- r) in assenza di denuncia sporta sul luogo dell'evento dannoso, entro 24 ore, alle autorità competenti.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di richieste di Assistenza sanitaria in Viaggio, l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto immediatamente con la Centrale Operativa utilizzando il riferimento sotto indicato, comunicando il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di prendere contatto e dare seguito alla richiesta di assistenza. L'assicurato dovrà attenersi alle istruzioni che riceverà.

Per le richieste di rimborso Annullamento Viaggio l'Assicurato o chi per esso deve:

- Aprire il sinistro **contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261** entro 48 ore dalla rinuncia comunicata all'organizzatore o al Vettore
- All'apertura del sinistro verrà inviata una mail di conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l'indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Sinistri – Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it) entro 20 giorni

Per le richieste di rimborso Interruzione soggiorno per motivi medici, l'Assicurato deve **prendere preventivo contatto con la Centrale Operativa al numero +39 02 30.30.00.05**, ed attendere la relativa autorizzazione.

Per le richieste di rimborso di altra natura (es. Bagaglio) l'Assicurato o chi per esso deve:

- Aprire il sinistro **contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261** entro 7 giorni
- All'apertura del sinistro verrà inviata una mail di conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l'indicazione dei documenti necessari per la gestione della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Sinistri – Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it) entro 20 giorni

L'Assicurato deve altresì:

- garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.
 - liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
- L'inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Attivazione Centrale Operativa

Come comportarsi in caso di richieste di assistenza in viaggio

Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare appena possibile la Centrale Operativa di ERGO Assicurazione Viaggi, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.

Centrale Operativa
24 ore su 24, 365gg all'anno, in lingua italiana
NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO
+39.02.30.30.00.05

Assistenza in viaggio (dettaglio prestazioni)

Assistenza in viaggio		
Garanzie	MASSIMALI PER PERSONA	Scoperto
Consulenza medica telefonica	Costi effettivi	NO
Segnalazione medico specialista	Costi effettivi	NO
Invio di un medico o ambulanza	€ 250	NO
Trasporto / rientro sanitario	illimitato	NO
Rientro del convalescente	€ 1.500	NO
Rientro dei compagni di viaggio	€ 500	NO
Ricongiungimento familiare	€ 750	NO
Rientro anticipato	€ 750	NO
Prolungamento soggiorno	€ 75 al giorno, max 14 giorni	NO
Costi Supplementari di rientro	€ 500 Italia / € 1.000 Estero	NO
Rimborso Spese Legali	€ 3.000	NO
Rimpatrio Salma	illimitato	NO
Assistenza domiciliare	€ 150	NO
Ricerca, Salvataggio e Recupero	€ 1.000	NO
Interprete a disposizione all'estero	€ 300	
Anticipo spese di prima necessità	€ 1.000	NO
Anticipo cauzione penale all'estero	€ 10.000	NO
Rimborso spese telefoniche	Costi documentati per chiamate verso la Centrale Operativa	NO
Trasmissione messaggi urgenti	Costi effettivi	NO
Invio di medicinali urgenti	Costi effettivi di invio	NO

Privacy

Informativa resa all'Interessato per il Trattamento dei Dati Personali

Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito "GDPR ") relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è ERGO Reiseversicherung AG, sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Via Pola 9, 20124 Milano (da qui in avanti anche ERGO Assicurazione Viaggi o la "Compagnia"). Lei può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: trattamen-to_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it

2. Quali dati sono trattati

Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all'evento assicurato (il viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.

3. Modalità del trattamento

Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dati personali.

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento

4.1 Finalità contrattuali

Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratto, perfezionare detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L'art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il customer service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essi saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del contratto i dati saranno conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni).

4.2 Finalità di legge

La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L'art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un'Autorità a ciò legittimata (quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione.

4.3 Finalità che necessitano del tuo consenso

Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell'apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:

4.3.1 Trattamento di particolari categorie di dati

Per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implicino danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 anni).

4.3.2 Trattamenti di marketing

Le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto. Contatti di tipo promozionale saranno attivati dalla nostra Compagnia solo nel caso di contraente persona fisica che abbia espresso consenso positivo alla relativa tipologia (marketing diretto, marketing da terzi, derivante da profilazione) di attività promozionale.

4.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo

La compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l'attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.

4.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali

La compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri prodotti e servizi, in qualità di autonomi titolari del trattamento. L'elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l'interessato, è consultabile sul sito della compagnia www.ergoassicurazioneviaggi.it. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto dalla legge (10 anni).

4.3.2.3 Profilazione

La compagnia attraverso l'elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l'ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.

4.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

La compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l'impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.

4.3.2.5 Legittimo interesse

La compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell'invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.

5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza

I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).

Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:

- società del Gruppo;
- fornitori di servizi informatici e telematici;
- società che gestiscono sistemi di pagamento;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
- fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
- fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
- fornitori di informazioni commerciali;
- fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
- società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
- società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
- società di revisione contabile.

Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a:

società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
partner commerciali;

Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.

I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.

6. Trasferimenti all'estero di dati personali

In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l'adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. In mancanza di tali garanzie i trasferimenti sono comunque consentiti nel caso siano necessari all'esecuzione di obblighi contrattuali [art. 49 comma 1 lettera b) del GDPR]. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra. Questa informativa è soggetta a revisione. Informiamo che l'ultima versione è sempre disponibile all'indirizzo WEB <https://www.ergoassicurazioneviaggi.it/download/privacy>.

7. Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell'interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.